



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 01-03-2019

Reg. generale n. 80 del 01-03-2019

Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO SEMAFORICO DI CHIESANUOVA DANNEGGIATO PER SOVRATENSIONE DELLA LINEA ELETTRICA. FORNITURA DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ED INSTALLAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che gli sbalzi di tensione alla linea elettrica che hanno interessato nelle giornate del 15 e 16 febbraio la frazione di Chiesanuova, riconducibili anche al forte vento che ha colpito il nostro territorio, ha determinato il danneggiamento dello scaricatore di sovratensione derivandone il non funzionamento degli impianti semaforici posizionati per la regolamentazione dell'intersezione canalizzata di Chiesanuova;

DATO ATTO della necessità di procedere al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto si richiedeva un intervento manutentivo urgente alla ditta Delta Segnaletica s.r.l., con sede in Falconara Marittima (AN), via Marconi n. 69, P.Iva 01156590422, la quale, in data 18 febbraio 2019, effettuava con personale tecnico un intervento di sostituzione dello scaricatore di sovratensione e di resettaggio degli impianti semaforici;

VISTA la determina n. 24/202 del 29 marzo 2017, con cui è stata affidata alla ditta Delta Segnaletica s.r.l. la gestione del servizio di manutenzione degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”*;

- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000, 00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il costo della fornitura e dell'intervento manutentivo è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

RITENUTO, pertanto, dover procedere al ripristino della funzionalità del semaforo affidando l'intervento alla ditta Delta Segnaletica, manuttrice degli impianti semaforici installati sul territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il ripristino, nell'immediato, della funzionalità dell'impianto semaforico presente nella frazione di Chiesanuova;
- l'oggetto del contratto consiste nella sostituzione di n. 2 scaricatori di sovratensione;
- il contratto sarà stipulato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- il pagamento sarà effettuato ad ultimazione delle prestazioni;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il codice identificativo gara attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG: ZF12766094);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018), che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019), che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RISPETTATO l'articolo 163 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE alla ditta Delta Segnaletica Srl, via Marconi n. 69, 60015 Falconara Marittima (AN), P.Iva 001156590422, l'intervento di sostituzione dello scaricatore di sovratensione con interventi di manutenzione e di resettaggio dell'impianto semaforico ubicato per la regolamentazione dell'intersezione ricadente nel centro abitato di Chiesanuova;
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa

di € 425,78 al cap. 170121 “*Spese per il miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale*”, sul quale la sottoscritta ha verificato la disponibilità finanziaria;

4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
6. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 01-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 14-04-2019

Treia, 30-03-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 30-03-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
